



CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA



Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 6

Data 28.12.2017

Oggetto: Affidamento incarico professionale all'Avv. Antonio Lanfranchi del Foro di Messina per attività di assistenza legale finalizzata al patrocinio dell'Ente .

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Dicembre presso la sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, sita in Palermo in via G.B. Lulli n. 42, l'ing. Francesco Greco, nominato con D.A. n. 43/GAB del 05/07/2017 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del D.P.R.S. n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e

delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

CONSIDERATO che il Consorzio ha necessità di poter disporre di adeguato supporto legale per far fronte al contenzioso nel quale l'Ente è coinvolto;

CONSIDERATE le controversie di lavoro promosse dagli operai avventizi nei confronti del Consorzio e la necessità di assicurare adeguata difesa alle ragioni dell'Ente;

CONSIDERATO che gran parte di tali controversie, in cui l'Ente si è costituito con il patrocinio dell'Avvocato Antonio Lanfranchi, è stata definita con sentenze favorevoli alle ragioni del Consorzio;

CONSIDERATO che sono tutt'ora pendenti altri analoghi giudizi per i quali è necessario assicurare la stessa linea difensiva che ha condotto ai suddetti risultati favorevoli;

CONSIDERATO, altresì, il numero delle prevedibili sopravvenienze nonché delle altre controversie ancora pendenti per le quali è necessario assicurare un'opportuna continuità difensiva;

RITENUTO che l'Ente non dispone di un ufficio legale e che non appare possibile servirsi dell'ufficio legale consortile con sede presso il Consorzio 9 di Catania sia per ragioni logistiche, sia per l'eccessivo carico di lavoro di tale ufficio, sia per i connessi oneri economici;

RITENUTO che l'affidamento di singole pratiche, spesso di analogo contenuto, a professionisti diversi oltre a provocare una più difficoltosa gestione del contenzioso, determina un più elevato onere economico per il Consorzio;

VISTA l'esperienza ampiamente positiva, sia in termini di risultati raggiunti, sia in termini di risparmio di spesa, conseguita dall'affidamento in convenzione annuale dell'incarico di assistenza legale finalizzata al patrocinio dell'Ente in materia di diritto amministrativo, civile e del lavoro;

CONSIDERATO che è necessario, anche per ragioni di economia, che siano portati a compimento in regime di convenzione, gli incarichi non ancora conclusi già affidati in tale regime negli anni precedenti;

RITENUTO, quindi, di poter riproporre anche per l'anno 2018 detta convenzione, affidando il relativo incarico, anche per ragioni di continuità difensiva, all'Avv. Antonio Lanfranchi del Foro di Messina, delle cui prestazioni professionali l'Ente si è fino ad oggi avvalso con piena soddisfazione, stante l'esito favorevole in tutte le controversie portate a compimento con il patrocinio del suddetto legale;

VISTO il rapporto di fiducia instauratosi con il predetto legale su cui si regge il conferimento e lo svolgimento dell'incarico in questione;

VISTO il curriculum professionale dell'Avv. Antonio Lanfranchi, già acquisito agli atti del Consorzio;

RITENUTO, quanto alla durata, che l'incarico possa essere affidato a decorrere dall'1/1/2018 e fino al 31/12/2018, prevedendone, tuttavia, la risoluzione anticipata ovvero la rimodulazione ove ciò si rendesse necessario in dipendenza del processo di organizzazione dell'Istituto Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

CONSIDERATO che la convenzione, con il consenso del suddetto professionista, può essere stipulata alle medesime condizioni economiche e, quindi, dietro pagamento, per l'intero anno, di un compenso di euro 12.000,00 (oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso spese documentate);

FATTA SALVA la possibilità di concordare con il predetto professionista l'estensione della suddetta convenzione anche ad incarichi per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio di altri Consorzi afferenti al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, qualora le sopravvenienze di nuovi contenziosi riguardanti il Consorzio di Bonifica 11, nel corso di vigenza della convenzione medesima, non fossero tali da giustificare, per numero ed importanza, l'attribuzione del sopramenzionato corrispettivo, avuto, in ogni caso, riguardo anche all'attività necessaria per curare e/o portare a compimento gli incarichi già in essere;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione in cui sono disciplinati l'oggetto, i termini e le condizioni dell'incarico;

VISTA l'urgenza determinata dalla necessità di garantire la difesa dell'Ente nelle controversie calendarizzate già per i primi mesi del prossimo anno;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, adottato con delibera commissariale n. 5 del 28/12/2017;

CON il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- **DI AFFIDARE** all'Avvocato Antonio Lanfranchi, nato a Messina il 3/11/1961 (cod. fisc.: LNFNTN61S03F158E), con studio in Messina, Via S. Maria dell'Arco n.16 (part. IVA 02846200836), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Messina al n.1344, l'incarico per l'assistenza legale finalizzata al patrocinio dell'Ente in materia di diritto amministrativo, civile e del lavoro;
- **DI DETERMINARE** in anni uno (con decorrenza dal primo gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2018) la durata del suddetto incarico, salva la risoluzione anticipata ovvero la rimodulazione ove ciò si rendesse necessario in dipendenza del processo di organizzazione dell'istituto Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;
- **DI STABILIRE** in euro 12.000,00 (dodicimila), oltre spese vive documentate, C.P.A ed I.V.A. come per legge, il compenso da attribuire al suddetto professionista in dipendenza dell'incarico in questione, prevedendone la corresponsione in quattro rate trimestrali dietro presentazione di regolare fattura;
- **DI RISERVARSI** la possibilità di concordare con il predetto professionista l'estensione della stipulanda convenzione anche ad incarichi per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio di altri Consorzi afferenti al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, qualora ricorrano le condizioni indicate in premessa;
- **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione allegato alla suddetta proposta di deliberazione;
- **DI AUTORIZZARE** e delegare il Direttore Generale del Consorzio per la sottoscrizione della suddetta Convenzione con il professionista incaricato;
- **DI AUTORIZZARE** per il predetto incarico l'impegno della somma di euro 12.000,00 (oltre C.P.A. ed I.V.A.), imputandone la spesa sul Cap. 153 del Bilancio di Previsione 2017/2019;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera al professionista incaricato;
- **DI TRASMETTERE**, altresì, la presente delibera al Settore Amministrativo-Contabile per gli adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art.22 della L.R. n.11/2010, alla pubblicazione del nominativo

del professionista incaricato, del *curriculum vitae*, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Consorzio.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Fabio Bizzini)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Ing. Francesco Greco)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
Dott. Alessandro Marino

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
ad interim
Dott. ing. Fabio Bizzini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Alessandro Marino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Delibera n. 6 del 28.12.2017 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 2.01.2018 al _____

Messina, li _____

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Anselmo Salvà)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica11me.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Messina, li _____

IL Direttore Generale
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)



CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



“DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA LEGALE FINALIZZATA AL PATROCINIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA 11 – MESSINA”

L’anno il giorno del mese di , in Messina, presso la sede del Consorzio di Bonifica 11,
nella Via Ugo Bassi n.128,

SONO PRESENTI

Da una parte: il Dott. Ing. Fabio Bizzini, nato a il 12/6/1969 a Caltagirone (CT) (cod.fisc.:BZZFBA69H16B428L) il quale interviene nel presente atto in rappresentanza, in nome e per conto del "Consorzio di Bonifica 11 - Messina", mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, codice fiscale 97046530834, ed in qualità di Direttore Generale del Consorzio medesimo, all’uopo espressamente autorizzato e delegato giusta deliberazione n..... del..... .. del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

Dall’altra: l’Avvocato Antonio Lanfranchi (in seguito denominato anche “Professionista”), nato a Messina il 3/11/1961 (cod. fisc.: LNFNTN61S03F158E), con studio in Messina, Via S. Maria dell’Arco n.16 (part. IVA 02846200836), iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Messina al n.1344,

PREMESSO CHE

- che il Consorzio non dispone di un ufficio legale e che ha necessità di poter disporre di adeguato supporto legale per far fronte al cospicuo contenzioso nel quale l’Ente è coinvolto;
- che, al fine di far fronte alle esigenze di cui sopra, per ragioni di maggiore efficienza ed economia, con delibera commissariale n. ___ del _____, si è stabilito di conferire all’Avv. Antonio Lanfranchi del Foro di Messina, l’incarico di assistere e patrocinare il Consorzio nelle controversie afferenti alle materie del diritto amministrativo, civile e del lavoro,

Ciò premesso, tra le suddette parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Il Consorzio Di Bonifica 11 – Messina, come sopra rappresentato, affida all’Avv. Antonio Lanfranchi, che accetta, l’incarico di assistenza legale finalizzata al patrocinio dell’Ente nelle materie del diritto amministrativo, civile e del lavoro.

ART.2 - OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di assistenza legale finalizzata al patrocinio dell’Ente nei giudizi in cui è parte il Consorzio, nonché elaborazione di pareri e relazioni, resi in forma scritta, sulle questioni relative ai menzionati giudizi.

La rappresentanza e la difesa dell’Ente in giudizio sarà autorizzata, di volta in volta, con apposito atto deliberativo, cui farà seguito il conferimento della relativa procura alle liti.

Resta salva la possibilità, per il Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale (cui

afferisce il Consorzio di Bonifica 11) di concordare con il "Professionista" l'estensione della presente convenzione anche ad incarichi per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio di altri Consorzi afferenti al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, qualora le sopravvenienze di nuovi contenziosi riguardanti il Consorzio di Bonifica 11, nel corso di vigenza della convenzione medesima, non fossero tali da giustificare, per numero ed importanza, l'attribuzione del sopramenzionato corrispettivo, avuto, in ogni caso, riguardo anche all'attività necessaria per curare e/o portare a compimento gli incarichi già in essere.

ART.4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il Consorzio s'impegna a mettere a disposizione del Professionista tutto il materiale e i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. Nessuna responsabilità assume il Professionista per le eventuali conseguenze negative derivanti dalla mancata o insufficiente predisposizione della documentazione necessaria per l'utile patrocinio del Consorzio.

Il Professionista s'impegna a svolgere il proprio mandato con la massima diligenza ed in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo consortile incaricato della pratica.

In particolare il Professionista, in adempimento all'incarico così assunto, si impegna:

- a) ad esaminare il fascicolo degli atti della procedura, con particolare riferimento ai documenti probatori eventualmente prodotti dalla controparte;
- b) ad esaminare la documentazione messa a disposizione dal Consorzio per l'espletamento dell'incarico;
- c) a curare l'istruttoria della procedura in collaborazione con gli uffici amministrativi dell'Ente.

Per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione, al Professionista è fatto obbligo di garantire la sua presenza nella sede amministrativa del Consorzio, o nelle sedi periferiche, su richiesta preventiva da parte del Direttore Generale o del competente ufficio consortile. Nessun obbligo di firma né limite di orario è imposto al Professionista. L'esecuzione del presente incarico in nessun caso fa sorgere diritti in tutto o in parte riconducibili al contratto di lavoro subordinato.

Il professionista incaricato, nel prestare la propria opera, potrà avvalersi della collaborazione di altri avvocati e/o collaboratori, rimanendo, comunque, sotto la sua esclusiva responsabilità il relativo coordinamento ed il loro operato, e fermo restando che ogni e qualsiasi rapporto di cui alla presente convenzione sarà intrattenuto esclusivamente con il professionista incaricato.

ART.5 - OBBLIGHI

Al Professionista è fatto obbligo di non espletare alcuna attività legale contro il Consorzio di Bonifica 11 – Messina né nei confronti degli altri Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana. Il Professionista si, impegna, in ogni caso, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto della presente Convenzione.

Al termine della durata del rapporto regolato dalla presente Convenzione il Professionista fornirà una relazione scritta circa l'attività svolta e le pratiche ancora in itinere.

ART.6 - DECORRENZA E DURATA

L'incarico professionale avrà la durata di anni uno, (con decorrenza dal primo gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2019). Il rapporto si interromperà anticipatamente o verrà adeguatamente rimodulato qualora, in dipendenza del processo di riorganizzazione in atto, conseguente all'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, non fosse più possibile assicurarne la prosecuzione alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

ART.7 - CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente. Egli si impegna a svolgere la propria attività in favore del Consorzio nel rispetto delle norme del codice deontologico e di quelle che regolano il mandato professionale.

ART.8 - PROPRIETA' DI ATTI, DOCUMENTI ED ELABORATI

Tutti gli atti, documenti, elaborati, modelli, schemi, indagini e quant'altro prodotto nell'espletamento dell'attività del professionista restano di proprietà del Consorzio.

Di ogni documento in suo possesso il professionista dovrà tenere elenco e dovrà farne consegna formale al Consorzio al termine del suo incarico.

ART.9 - RISOLUZIONE, INADEMPIENZE CONTRATTUALI, CONTROVERSIE

Salvo quanto previsto al precedente art.6, le parti possono risolvere anticipatamente il presente contratto comunicando il recesso all'altra parte, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sessanta giorni, che decorre dal ricevimento della comunicazione medesima.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso da parte del professionista il Consorzio tratterà a titolo di penale una cifra pari al compenso trimestrale corrisposto.

Il Consorzio può rescindere anticipatamente e con decorrenza immediata il presente contratto in ogni momento in caso di inadempienze da attribuirsi al professionista incaricato, o nel caso in cui lo stesso contravenga, senza giustificati e documentati motivi, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

La suddetta rescissione è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicante la motivazione.

In questo caso al Professionista sarà dovuta solo una quota dell'onorario concordato proporzionato al periodo per il quale l'attività è stata effettivamente svolta, fino al manifestarsi dell'evento causa della rescissione.

Nel caso in cui il Professionista non esegua con puntualità e competenza i compiti a lui affidati allo scopo di assicurare lo svolgimento delle funzioni di "assistenza legale finalizzata al patrocinio del Consorzio" per sua esclusiva colpa, il Consorzio si riserva di rescindere il contratto con recupero dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione consortile stessa.

Il Professionista avrà la facoltà di presentare a suo vantaggio, entro 15 gg. dalla data del ricevimento della contestazione formale di inadempienza contrattuale, una memoria di contestazione delle irregolarità o mancanze addebitategli.

Scaduto il termine di durata della convenzione, e salvo eventuale proroga della stessa, il professionista incaricato sarà, comunque, tenuto, in mancanza di diversa indicazione dell'Ente, a portare a compimento le pratiche e le questioni che siano state allo stesso affidate prima della scadenza del predetto termine. Le prestazioni eseguite successivamente alla scadenza della convenzione saranno retribuite sulla base dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense recanti i valori minimi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio.

La cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto instaurato in forza della presente convenzione, non determinerà il venir meno del mandato alle liti conferito al professionista incaricato per i giudizi in corso. Il predetto mandato potrà, comunque, essere revocato dal Consorzio o rinunciato dal professionista incaricato in qualsiasi momento successivo alla cessazione dell'efficacia della convenzione. In tal caso al professionista incaricato dovranno essere liquidati i compensi per le prestazioni svolte nel periodo compreso tra la data di scadenza della convenzione e quella di cessazione del mandato difensivo, secondo gli stessi criteri sopra indicati.

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, che non possa essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

ART.10 - COMPENSO PROFESSIONALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'incarico assegnato nel presente disciplinare e per tutti gli oneri direttamente ed indirettamente da esso derivanti all'Avv. Antonio Lanfranchi sarà corrisposto il compenso dell'importo complessivo di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00), oltre spese vive documentate, I.V.A e CPA. come per legge. Il suddetto importo sarà pagato in quattro rate trimestrali di eguale importo, dietro presentazione di regolare fattura.

Al professionista verranno anticipate o rimborsate le spese, idoneamente documentate, da sostenere o sostenute per l'espletamento dell'incarico, quali, a titolo di esempio, quelle dovute per il contributo unificato, la tassa di registro, le marche da bollo, i diritti di cancelleria, le notifiche degli atti e per ogni altra imposta e/o tassa che, per legge, dovesse derivare dall'incarico medesimo. Le spese vive di viaggio, di vitto e di alloggio fuori sede che il professionista dovesse affrontare nell'espletamento del mandato saranno interamente rimborsate in misura pari:

- al costo del biglietto di seconda classe in caso di trasporto ferroviario;
- al costo del biglietto della c.d. "economy class" in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
- al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato;
- le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

ART.11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di Legge e regolamenti in materia.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

ART.12 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini del trattamento dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. di cui ai procedimenti patrocinati dal Professionista nell'interesse del Consorzio, il menzionato Professionista è considerato "Incaricato del trattamento dei dati" ed è, quindi, autorizzato a svolgere le operazioni citate in oggetto per conto del Consorzio nonché è tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme del predetto decreto ed ogni altra istruzione/comunicazione a riguardo impartita dal Consorzio medesimo.

Il Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il Professionista, il quale ne prende atto e dà relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Messina,

Il Professionista Incaricato

Avv. Antonio Lanfranchi

Per il Consorzio di Bonifica 11 – Messina

Il Direttore Generale

(Dott. Ing. Fabio Bizzini)